Diffusione: 291.405

## **ANALISI**

## Per le imprese ricorrenti una difesa semplificata

## **SCONGIURARE IL DANNO**

Lettori: 1.015.000

La sospensione dell'atto amministrativo va chiesta in modo esplicito dall'azienda

di Michele Tiraboschi e Pierluigi Rausei

Il decreto legislativo 150/2011 riscrive, nel rito dellavoro, i giudizi di opposizione contro le ordinanze-ingiunzione delle direzioni del Lavoro.

I ricorsi trovano ora radice normativa nel nuovo articolo 6 del Dlgs 150/2011 completata dalle disposizioni che governano il processo del lavoro. La norma, nel semplificare le modalità processuali per la difesa delle aziende avverso il provvedimento sanzionatorio definitivo degli Uffici ministeriali del territorio, attribuisce la competenza a decidere al tribunale nelle funzioni di giudice del lavoro del luogo in cui risultano essere state commesse le violazioni contestate e sanzionate.

Il giudizio, peraltro, rimane circoscritto alle sole deduzioni avanzate dall'opponente nel ricorso e deve avere ad oggetto domande, eccezioni e questioni attinenti alla legittimità, alla validità e alla fondatezza dell'ordinanza impugnata. Il ricorso deve essere presentato, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione ovvero entro 60 giorni se il trasgressore risiede

all'estero (articolo 6, comma 6). La proposizione del ricorso può avvenire anche a mezzo posta.

Poiché il ricorso non sospende l'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta, l'articolo 5 del Dlgs 150/2011 prevede che il datore di lavoro possa ottenere la sospensione, su espressa richiesta, con provvedimento motivato non impugnabile del giudice, sentite entrambe le parti, a fronte di «gravi e circostanziate ragioni».

Se vi è, però, pericolo imminente di un danno grave e irreparabile l'ingiunto può ottenere la sospensione anche senza che vengano sentite le ragioni della Direzione del lavoro, a condizione che il decreto del giudice che sospende il titolo esecutivo trovi successiva conferma entro la prima udienza.La Direzione del lavoro potrà presentarsi, in primo grado, in giudizio mediante propri funzionari, così come il datore di lavoro potrà difendersi in proprio, personalmente, senza il patrocinio obbligatorio di un avvocato (articolo 6, comma 9).

Con riferimento alle prove l'articolo 421 del Codice di procedura civile opera nei limiti dei mezzi di prova previsti dal codice civile e comunque come eccezione. La Direzione territoriale del lavoro è, infatti, tenuta a costituirsi in giudizio anzitutto producendo, mediante deposito in cancelleria entro 10 giorni della data prevista per la prima udienza, il provvedimento impugnato

corredato dagli atti e dai provvedimenti afferenti (rapporto, verbale di primo accesso ispettivo, verbale di accertamento e notificazione, elementi di prova enucleati nel verbale). Inoltre alla stessa stregua dell'azienda che propone il ricorso, anche la Direzione del lavoro deve indicare specificamente i propri testimoni, con i relativi capitoli di prova, in riferimento alle circostanze di fatto illustrate nella memoria di costituzione.

Pur non essendo ammessa alcuna forma di transazione conciliativa, trattandosi di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione potrà decidere con piena autorità della ordinanza opposta, annullandola in tutto o in parte oppure riformandola anche solo con riguardo al "quantum" delle sanzioni ingiunte, rideterminandole in misura non inferiore al minimo previsto dalla legge. A miglior tutela delle aziende ispezionate, peraltro, il Dlgs 150/2011 conferma l'obbligo per il giudice del lavoro di accogliere l'opposizione quando la direzione territoriale del lavoro non produce in atti prove sufficienti a dimostrare la responsabilità dell'opponente (articolo 6, comma 11).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



